|  |  |
| --- | --- |
| Commi | Contenuto |
| da 2 a 9 | **Crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale**  Bonus energetici alle imprese anche per i consumi del primo trimestre 2023. La misura dell’agevolazione è innalzata al 35% per quelle diverse dalle energivore dotate di contatori con potenza pari almeno a 4,5 kW e al 45% per tutte le altre (energivore, gasivore e non gasivore). I crediti d’imposta potranno essere utilizzati in compensazione o ceduti entro il 31 dicembre 2023. |
| 10 | **Superbonus per gli impianti solari delle Onlus**  Superbonus del 110% per l’installazione di impianti solari fotovoltaici da parte di Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri realizzata in aree o strutture non pertinenziali, anche di proprietà di terzi, diversi dagli immobili ove sono realizzati gli interventi “trainanti”, sempre che questi si trovino in centri storici soggetti ai vincoli per “immobili e aree di notevole interesse pubblico” e “aree tutelate di interesse paesaggistico”. È inoltre specificato che, per l’installazione di impianti a fonte rinnovabile realizzati sulle singole unità immobiliari dalle Onlus che offrono prestazioni di servizi socio-sanitari e assistenziali e i cui membri del Cda non percepiscono alcun compenso o indennità, la detrazione per gli impianti realizzati nell’ambito delle comunità energetiche fino alla soglia di 200 kW spetta al 110%. |
| da 11 a 16 | **Misure per il contenimento del costo delle bollette energetiche**  Per il primo trimestre 2023: annullati gli oneri generali di sistema elettrico sulle utenze domestiche e quelle non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW; confermata l’Iva al 5% per le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali; estesa la stessa aliquota ridotta alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia (articolo 16, comma 4, Dlgs 115/2008) e alle forniture di servizi di teleriscaldamento (serve un provvedimento attuativo delle Entrate); programmato un intervento dell’Arera sugli oneri generali di sistema gas per contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi. |
| da 17 a 19 | **Bonus sociale elettrico e gas**  È incrementato da 12mila a 15mila euro il valore soglia dell’Isee familiare per accedere alle facilitazioni per l’anno 2023 riservate ai clienti domestici economicamente svantaggiati, ossia le tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica e la compensazione per la fornitura di gas naturale. |
| 24, 25 e 29 | **Fondi per il contrasto ai rincari energetici**  Istituiti due fondi con dotazione 2023, rispettivamente, di 220 e di 400 milioni di euro. Il primo è destinato al contenimento delle conseguenze derivanti agli utenti finali dagli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale. Cinquanta milioni sono utilizzabili dall’Arera per sospendere fino al 31 gennaio 2023 i procedimenti di interruzione della fornitura ai clienti allacciati direttamente alla rete di trasporto del gas. Il secondo fondo è finalizzato all’erogazione di un contributo straordinario agli enti territoriali a fronte delle maggiori spese energetiche sostenute, con lo scopo di garantire la continuità dei servizi erogati da comuni, città metropolitane e province. |
| da 45 a 51 | **Credito d’imposta per i carburanti nel settore agricoltura e pesca**  Confermato per il primo trimestre 2023 il bonus alle imprese esercenti attività agricola, della pesca e agro meccanica, pari al 20% della spesa sostenuta per il carburante impiegato nella trazione dei mezzi utilizzati e nel riscaldamento delle serre e dei fabbricati adibiti all’allevamento degli animali. È fruibile in compensazione entro il 31 dicembre 2023 ed è cedibile ad altri soggetti, con possibilità, per questi ultimi, di due ulteriori cessioni se effettuate in favore di soggetti “vigilati”. Disciplinate pure le modalità di utilizzazione e di cessione del credito - entro il 31 marzo 2023 - per gli acquisti effettuati nel terzo trimestre 2022. |
| 54 | **Modifiche alla disciplina del regime forfetario**  Innalzato da 65mila a 85mila euro il limite di ricavi o compensi , conseguiti l’anno precedente, per poter accedere e permanere nel regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni (articolo 1, comma 54 e seguenti, legge 190/2014). Si ricorda che per i soggetti che hanno iniziato l’attività l’anno precedente, al fine di verificare il superamento o meno del nuovo limite, i ricavi o compensi di cui sopra vanno ragguagliati ad anno.  Introdotta inoltre anche una disposizione per contrastare possibili effetti distorsivi di applicazione del regime forfetario nell’anno di superamento del limite di 85mila auro, tanto che ora è stata prevista la possibilità di fuoriuscire dal regime forfetario nel corso dello stesso anno e non solo da quello successivo, nel caso di superamento del limite di 100mila euro di ricavi o compensi, conseguiti. In questo caso il soggetto interessato dalla nuova regola dovrà applicare sul reddito di lavoro autonomo o d’impresa prodotto in tale anno il regime IRPEF ordinario e dovrà versare l’IVA a partire dalle operazioni che hanno portato allo sforamento della ulteriore soglia. |
| da 55 a 57 | **Tassa piatta incrementale per persone fisiche con partite Iva**  Introdotta, in capo agli esercenti attività d’impresa, arti o professioni in forma individuale, non in regime forfetario, la possibilità di applicare una imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionale, del 15% su una quota del reddito d’impresa e di lavoro autonomo prodotto nel 2023, se risultante superiore a quello dichiarato nei tre anni precedenti (2020, 2021, 2022).  La base di calcolo dell’imposta sostitutiva, che comunque non potrà essere di ammontare superiore a 40.000 euro, sarà data dalla DIFFERENZA tra il REDDITO ‘IMPRESA E DI LAVORO AUTONOMO DEL 2023 e il più elevato tra i REDDITI D’IMPRESA E DI LAVORO AUTONOMO dichiarati in uno degli anni del triennio precedente (2022, 2021, 2020), che, prima del calcolo dell’imposta sostitutiva, dovrà essere ridotta ulteriormente ridotta del 5% dell’ammontare dei REDDITI D’IMPRESA E DI LAVORO AUTONOMO di maggior ammontare nel triennio precedente, preso a base per il suddetto calcolo.  L’applicazione della misura agevolativa in questione è prevista per il solo anno 2023, tanto che è stato già stabilito che per l’anno 2024 i soggetti che l’avranno utilizzata, saranno tenuti a versare gli acconti dovuti a titolo di IRPEF e addizionale comunale IRPEF, calcolati, con il metodo storico, sull’ammontare delle imposte ordinarie che sarebbero state dovute per il 2023, non fosse esistita la possibilità di applicare la citata imposta sostitutiva.  Viene infine precisato che la quota di reddito d’impresa e di lavoro autonomo 2023 assoggettata all’imposta sostitutiva dovrà essere tenuta in conto nel caso in cui i contribuenti di cui sopra dovessero determinare la spettanza di deduzioni, di detrazioni o di benefici di qualsiasi altro titolo, anche di natura non tributaria, che siano collegati al possesso di determinati requisiti reddituali. |
| da 58 a 62 | **Tassazione sostitutiva per le mance in alberghi e ristoranti**  Ridotto il prelievo fiscale sulle mance agli impiegati nel comparto ricettivo e della ristorazione, acquisite, anche tramite Pos, dal datore di lavoro e, da questi, riversate ai destinatari. Si tratta, sì, di redditi da lavoro dipendente, assoggettabili però a un’imposta sostitutiva del 5% ed esclusi dalla base imponibile contributiva.  Il regime può essere applicato a un ammontare complessivo di mance non superiore al 25% del reddito da lavoro percepito nell’anno e spetta a chi, nel periodo d’imposta precedente, non ha oltrepassato 50mila euro di redditi da lavoro dipendente. |
| 63 | **Detassazione dei premi di produttività dei lavoratori dipendenti**  Ridotta dal 10% al 5%, per l’anno 2023, l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa, fino a un massimo di 3mila euro, ai lavoratori dipendenti del settore privato, titolari, l’anno prima, di redditi non superiori a 80mila euro. |
| 64 | **Rinvio per plastic tax e sugar tax**  Differita al 1° gennaio 2024 l’efficacia delle norme introduttive dell’imposta sul consumo dei manufatti monouso per il contenimento, la protezione, la manipolazione e la consegna di merci o di prodotti alimentari (plastic tax) e dell’imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (sugar tax). |
| da 65 a 69 | **Ammortamento fabbricati strumentali dei commercianti al dettaglio**  Previsto l’aumentato al 6 per cento dell’ammontare deducibile, a titolo di quota di ammortamento annua, del costo dei fabbricati strumentali dalle imprese svolgenti attività nei settori di seguito riportati , ma solo relativamente agli immobili utilizzati per lo svolgimento delle attività individuate dai codici ATECO di seguito elencati.  47.11.10 – Ipermercati,  47.11.20 – Supermercati,  47.11.30 – Discount,  47.11.40 - Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari,  47.11.50 – Commercio al dettaglio di prodotti surgelati,  47.19.10 – Grandi magazzini,  47.19.20 – Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici,  47.19.90 - Empori e altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari,  47.21 - Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati,  47.22 - Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi specializzati,  47.23 - Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati,  47.24 - Commercio al dettaglio di pane, torte, dolciumi e confetteria in esercizi specializzati,  47.25 - Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati,  47.26 - Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco in esercizi specializzati,  47.29 - Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati,  Il nuovo coefficiente di ammortamento sarà impiegabile per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 e per i quattro successivi.  Potranno usufruire del nuovo coefficiente di ammortamento anche le imprese immobiliari in relazione ai fabbricati dati in locazione a imprese esercenti una delle attività indicate, sempre che entrambi i soggetti, locatore e utilizzatore, appartengano allo stesso regime di tassazione di gruppo.  Previsto l’emanazione entro 60 gg, di un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, per adottare le nuove disposizioni. |
| 70 | **Cessione gratuita di beni nell’ambito di manifestazioni a premi**  Istituito un fondo, con dotazione di 25 milioni di euro per il 2023 e 40 milioni per il 2024, destinato ad attenuare gli oneri fiscali per la cessione gratuita da parte di commercianti al dettaglio, nell’ambito di manifestazioni a premi, di materiale informatico e didattico per le esigenze di istituzioni scolastiche e strutture di assistenza sociale verso in favore dei minori. Termini e modalità di attuazione da  un Dpcm, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio. |
| 72 e 73 | **Iva sui prodotti per l’infanzia e la protezione dell’igiene femminile e sul pellet**  Giù al 5% l’Iva sui prodotti per la protezione dell’igiene intima femminile (assorbenti e tamponi) non compostabili e su alcuni prodotti per l’infanzia: latte in polvere o liquido; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto condizionate per la vendita al minuto; pannolini; seggiolini per gli autoveicoli. Scende invece dal 22 al 10%, ed esclusivamente per il 2023, l’aliquota Iva sul pellet. |
| 74 | **Agevolazioni “prima casa” per under 36**  Prorogate di un anno, fino al 31 dicembre 2023, le agevolazioni sull’acquisto della prima casa di abitazione per chi ha meno di 36 anni e Isee non superiore a 40mila euro: esenzione dall’imposta di bollo e dalle imposte ipocatastali sugli atti di trasferimento di proprietà o sugli atti traslativi/costitutivi di nuda proprietà, usufrutto, uso o abitazione (se la cessione è soggetta a Iva, spetta un credito di importo pari a quella versata per l’acquisto); niente imposta sostitutiva sull’eventuale finanziamento. |
| 76 | **Detrazione Irpef per l’acquisto di case ad alta efficienza energetica**  Reintrodotta l’agevolazione, già in vigore negli anni 2016 e 2017, in favore delle persone fisiche che comprano immobili residenziali di classe energetica A o B dalle imprese costruttrici ovvero, questa volta, anche da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari. Consiste in una detrazione dall’Irpef lorda pari al 50% dell’Iva corrisposta in relazione all’acquisto, che deve essere effettuato entro il 31 dicembre 2023; il beneficio va suddiviso in dieci quote costanti nel periodo d’imposta in cui la spesa è sostenuta e nelle successive nove annualità. |
| da 77 a 79 | **Pensioni di fonte svizzera e di fonte monegasca**  Il regime di tassazione sostitutiva con aliquota del 5% delle somme erogate dall’assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (Avs) e dalla gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità svizzera (Lpp), già applicato in caso di intervento nel pagamento di intermediari finanziari italiani, è esteso all’ipotesi in cui il soggetto residente percepisca le prestazioni senza tale intervento. Imposta sostitutiva del 5% anche sulle somme della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità del principato di Monaco corrisposte a residenti senza il tramite di intermediari finanziari italiani. |

|  |  |
| --- | --- |
| 80 | **Redditi dominicali e agrari di coltivatori diretti e IAP**  Estesa al 2023 l’esclusione dalla base imponibile Irpef e relative addizionali dei redditi dominicali e agrari dei terreni dichiarati dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. |
| 81 e 82 | **Esenzione Imu per gli immobili occupati abusivamente**  Cancellata la debenza dell’imposta municipale propria per gli immobili occupati abusivamente, a patto che la circostanza sia stata denunciata all’autorità giudiziaria. Andrà informato il comune competente, nei modi che saranno decisi con decreto Mef. |
| da 84 a 86 | **Limiti alla deducibilità dei costi black list**  Ripristinati i limiti alla deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti o localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali, incluse le prestazioni di servizi rese da professionisti lì domiciliati: i “costi black list” tornano a essere deducibili solo entro il loro valore normale, a meno che il contribuente non provi che le operazioni rispondono a un effettivo interesse economico e hanno avuto concreta esecuzione. |
| Da 87 a 95 | **Affrancamento degli utili da partecipate estere**  Prevista la possibilità di escludere da imposizione, in capo al partecipante residente o localizzato in Italia, gli utili e le riserve di utile risultanti dal bilancio delle partecipate estere chiuso nel 2021 e non ancora distribuiti alla data di entrata in vigore della norma. Per l’affrancamento, la cui opzione è esercitabile solo se le partecipazioni sono detenute nell’ambito dell’attività d’impresa, occorre versare, entro la scadenza per il saldo delle imposte sui redditi dovute per il 2022, un’imposta sostitutiva del 9% (soggetti Ires) ovvero del 30% (contribuenti Irpef), ridotta di tre punti percentuali per gli utili percepiti entro il termine per il saldo delle imposte 2023, a condizione che gli stessi siano accantonati per almeno due esercizi in una specifica riserva di patrimonio netto. Per le disposizioni attuative della disciplina, è previsto un decreto Mef entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio. |
| da 96 a 99 | **Plusvalenze realizzate da soggetti esteri**  Attratte a tassazione in Italia, come redditi diversi di natura finanziaria, le plusvalenze realizzate da contribuenti non residenti derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società ed enti residenti all’estero, il cui valore deriva, per più della metà, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati nel nostro Paese. Nel conteggio non rientrano gli “immobili merce” alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa e gli “immobili strumentali” direttamente utilizzati nell’esercizio dell’impresa. La novità non riguarda le plusvalenze realizzate dagli OICR di diritto estero istituiti negli Stati membri Ue e in quelli aderenti allo Spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni. |
| da 100 a 105 | **Assegnazione agevolata ai soci e trasformazione in società semplice**  Per le snc, sas, srl, spa e sapa, torna possibile effettuare, entro il 30/09/2023, l’assegnazione o la cessione agevolata ai soci dei beni immobili posseduti , diversi da quelli usati esclusivamente come strumentali per destinazione nell’esercizio dell’impresa (es. immobili strumentali solo per natura, immobili patrimonio, ecc.) o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa.  Per fruire dell’agevolazione i soci delle società interessate beneficiari di tali operazioni devono risultare tutti iscritti al libro soci, se prescritto, alla data del 30 settembre 2022, oppure possono essere iscritti entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio, grazie ad un titolo di trasferimento avente data precedente il 1° ottobre 2022.  La stessa agevolazione sono applicabili alle società che hanno come oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni immobili o mobili che entro il 30 settembre 2023 si trasformeranno in società semplici.  Per rendere efficaci le suddette operazioni è dovuta dalla società interessate una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP dell’8 per cento da applicare alla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, nel caso di trasformazione in società semplice, posseduti alla data dell’operazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto.  Per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi precedenti a quello in corso al momento dell’assegnazione, della cessione o della trasformazione (per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare parliamo di 2022, 2021, 2020) l’aliquota da applicare l’imposta sostitutiva dovuta è aumentata al 10,50 per cento.  Sulle riserve in sospensione d’imposta che vengano eventualmente annullate per effetto dell’assegnazione dei beni citati e per quelle presenti nel bilancio delle società che verranno trasformate in società semplici sarà inoltre dovuta una imposta sostitutiva del 13 per cento.  Il valore normale dei beni immobili citati potrà essere determinato, su richiesta della società, applicando alla rendita risultante in catasto il moltiplicatore specifico di cui all’art. 52 comma 4 del DPR 131/1986.  Per le operazioni di cessione ai soci dei citati beni immobili e mobili, ai fini della determinazione dell’imposta sostitutiva dovuta , il corrispettivo della cessione se è inferiore al valore normale dei beni, determinato ai sensi dell’art. 9 del TUIR o, alternativamente, determinato come indicato sopra, dovrà essere pari almeno ad uno degli stessi importi.  Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote delle società, soggette a trasformazione in società semplici, possedute dai soci deve essere aumentato della differenza assoggettato ad imposta sostitutiva  Nei confronti dei soci assegnatari non si applicheranno le disposizioni di cui ai commi da 5 a 8 dell’art. 47 del TUIR, comunque il valore normale dei beni ricevuti al netto dei debiti eventualmente accollati ridurranno il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote da questi possedute.  Agli atti di assegnazione o cessione ai soci dei beni citati verranno applicate l’imposta di registro proporzionale ridotta a metà e le imposte ipo-catastali in misura fissa.  Il versamento delle imposte sostitutive dovute per perfezionare l’operazione dovrà avvenire per il 60 per cento dell’ammontare dovuto entro il 30 settembre 2023 e per la restante parte entro il 30 novembre 2023 utilizzando un apposito codice tributo da indicare in un modello F24.  **Nel caso in cui le suddette operazioni avessero rilevanza ai fini IVA l’imposta in questione dovuta dovrà essere versata dalle società interessate nei termini ordinari.** |
| 106 | **Estromissione dei beni dell’impresa individuale**  Riproposta l’estromissione agevolata dei beni immobili strumentali (sia per destinazione che per natura) dal patrimonio dell’impresa individuale.  Questa volta potranno essere trasferiti dalla sfera imprenditoriale alla sfera privata dell’imprenditore, con effetto dal 1° gennaio 2023, gli immobili strumentali, presenti nel patrimonio aziendale alla data del 31 ottobre 2022 , dietro pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP dell’8 per cento da applicare sulla differenza tra valore normale di ciascun immobile, che potrà essere determinato anche partendo dal valore della rendita agli stessi attribuibili, e il suo costo fiscalmente riconosciuto.  L’imposta sostitutiva così determinata dovrà essere versata per il 60 per cento di quanto dovuto entro il 30 novembre 2023 e il restante 40 per cento entro il 30 giugno 2024.  **L’opzione per l’adesione a tale operazione dovrà essere espressamente effettuata entro il 31 maggio 2023.**  **Nel caso in cui l’operazione di estromissione avesse rilevanza ai fini IVA l’imposta in questione dovuta dovrà essere versata nei termini ordinari.** |
| da 107 e 109 | **Rideterminazione dei valori di acquisto di terreni e partecipazioni**  Ancora una chance per rivalutare terreni edificabili e a destinazione agricola e partecipazioni dietro pagamento - entro il 15 novembre 2023 (in un’unica soluzione o in tre rate annuali di pari importo, con applicazione di interessi nella misura del 3% annuo) - di un’imposta sostitutiva, ora incrementata al 16%. Questa va applicata sul valore certificato da un’apposita perizia di stima, che va fatta redigere e asseverare entro lo stesso termine del 15 novembre 2023. I beni rivalutabili sono quelli posseduti alla data del 1° gennaio 2023. Per la prima volta viene prevista la possibilità di rivalutare anche le partecipazioni quotate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, possedute alla stessa data, per esse, l’imposta sostitutiva dovuta, da versare sempre entro il 15 novembre 2023 va calcolata sul valore normale di cui all’art. 9 comma 4 lettera a) del TUIR, corrispondente alla media aritmetica dei prezzi rilevata nel mese di dicembre 2022 . |
| 110 | **Agevolazioni per i terreni acquistati da under 40**  Estesa l’ambito applicativo delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina: per gli acquisti di terreni agricoli e relative pertinenze da parte di persone con meno di 40 anni che, nell’atto di trasferimento, dichiarano di volersi iscrivere, entro i successivi 24 mesi, nell’apposita gestione Inps per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, le imposte di registro e ipotecaria sono dovute  nella misura fissa, mentre l’imposta catastale è applicata con l’aliquota dell’1%. |
| 111 | **Agevolazioni per l’acquisto di terreni montani**  Imposte di registro e ipotecaria in misura fissa ed esenzione dalle imposte catastale e di bollo per i trasferimenti di proprietà, nei territori montani, di fondi rustici a favore di coltivatori diretti e Iap iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale nonché a favore di chi, pur non essendovi iscritto, nell’atto di acquisto assume l’impegno a coltivare o condurre direttamente il fondo per almeno cinque anni (si decade dalle agevolazioni se, prima del quinquennio, i terreni sono ceduti o non vengono più coltivati o condotti direttamente). Lo stesso regime di favore si applica anche alle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni. |
| da 112 a 114 | **Affrancamento quote di Oicr e polizze assicurative**  Altre due ipotesi di tassazione sostitutiva per affrancare futuri redditi; riguardano le quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio e i contratti di assicurazione sulla vita. L’imposta, del 14%, va versata entro il 16 settembre 2023, applicata, nel primo caso, sulla differenza tra valore delle quote o azioni al 31 dicembre 2022 e costo o valore di acquisto o sottoscrizione e, nel secondo caso, sulla differenza tra valore della riserva matematica al 31 dicembre 2022 e premi versati. |
| da 115 a 121 | **Contributo di solidarietà per il caro energia**  Istituito un contributo di solidarietà straordinario per l’anno 2023 a carico di chiproduce energia elettrica o gas metano, estrae gas naturale, rivende energia  elettrica, gas metano e gas naturale, produce, distribuisce e commercializza prodotti petroliferi. È dovuto se almeno il 75% dei ricavi del 2022 (più precisamente, del periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023) deriva da quelle attività. Il contributo, non deducibile ai fini delle imposte sui redditi né dell’Irap, è pari al 50% del maggior reddito Ires conseguito nel 2022 eccedente di almeno il 10% la media dei quattro anni precedenti; deve essere versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio.  Apportate anche alcune modifiche alla disciplina dell’analogo contributo introdotto per il 2022 (articolo 37, Dl 21/2022). Se a seguito di tali variazioni l’importo è maggiore di quello che era risultato complessivamente dovuto entro il 30 novembre scorso, la somma residua va pagata entro il 31 marzo 2023; se, viceversa, ne scaturisce un contributo minore, l’eccedenza è compensabile tramite F24 a partire dal 31 marzo 2023. |
| da 126 a 147 | **Disciplina delle cripto-attività**  Fissate le regole per la tassazione delle operazioni riguardanti le cripto-attività e la loro valutazione. Ne viene anche fornita una nuova definizione: sono una  rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e  memorizzati elettronicamente utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una  tecnologia analoga. Previste, inoltre, la possibilità di rideterminare il valore delle cripto-attività possedute al 1° gennaio 2023 pagando un’imposta sostitutiva del  14% entro il 30 giugno 2023, in unica soluzione o in tre rate annuali di pari  importo (sulle ultime due sono dovuti gli interessi del 3% annuo), e, in riferimento  alle cripto-attività detenute al 31 dicembre 2021, la possibilità di sanare le  irregolarità commesse violando le norme sul monitoraggio fiscale e senza  dichiarare gli eventuali redditi derivanti da quelle attività (a tal fine, andrà  prodotta un’istanza di emersione con il modello che sarà approvato da un  provvedimento delle Entrate). |
| da 148 a 150 | **Operatività delle partite Iva**  Ulteriore misura di presidio preventivo per evitare il rilascio di partite Iva a  soggetti che presentano profili di rischio. L’Agenzia delle entrate, a seguito di  specifiche analisi, invita il contribuente a esibire le scritture contabili per verificare  l’effettivo esercizio dell’attività; in caso di mancata comparizione o di esito  negativo dei riscontri, chiude d’ufficio la posizione. Il destinatario del  provvedimento di cessazione è punito con una sanzione di 3mila euro e, per  riaprire partita Iva, deve presentare una fideiussione bancaria o assicurativa di  durata triennale per non meno di 50mila euro o, se superiore, per l’importo ancora  dovuto per le violazioni commesse prima della chiusura d’ufficio. |
| 151 | **Vendite tramite piattaforme digitali**  Nuovo adempimento per i soggetti Iva che, tramite un’interfaccia tipo mercato  virtuale, piattaforma o portale, facilitano le vendite di determinati beni (li  individuerà un decreto Mef): dovranno comunicare al Fisco i dati sui fornitori e le  operazioni fatte nei confronti di consumatori finali, non soggetti passivi. |
| 152 | **Violazioni in ambito reverse charge**  In materia di violazioni degli obblighi relativi a operazioni Iva soggette  all’inversione contabile, viene aggiunta la previsione secondo cui, se è provato  che il cessionario o committente era consapevole dell’intento evasivo o  fraudolento di operazioni inesistenti imponibili, non si applica il regime di  neutralità contemplato per i casi in cui l’imposta non dovuta è stata assolta con il  reverse charge e il cessionario o committente è punito con una sanzione pari al  90% della detrazione compiuta. |
| da 153 a 159 | **Definizione agevolata degli avvisi bonari**  Ai contribuenti destinatari di avvisi di irregolarità per gli anni 2019, 2020 e 2021, derivanti dai controlli automatizzati delle dichiarazioni dei redditi e dell’IRAP e o dell’IVA, i cui termini di pagamento non sono ancora scaduti alla data del 1° gennaio 2023, anche perché ricevuti in data successiva, è consentito definire tali comunicazioni con il pagamento delle imposte, dei contributi previdenziali, degli interessi, delle somme aggiuntive e delle sanzioni nella misura del 3 per cento.  Gli importi dovuti sono da versare in una unica soluzione entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso (90 giorni nel caso di avviso telematico ricevuto attraverso l’intermediario che ha inviato il dichiarativo) o in forma rateale fino ad un massimo di 20 rate trimestrali, di pari importo, di cui la prima sarà da versare sempre entro 30 giorni (o 90 giorni nel caso di avviso telematico) dal ricevimento dello stesso.  Per gli avvisi di irregolarità, relativi anche ad annualità differenti da quelle richiamate sopra, per i quali alla data del 1° gennaio 2023 è ancora in corso, regolarmente, il pagamento in rate trimestrali viene reso possibile procedere alla definizione delle somme ancora dovute a titolo di imposte, contributi, interessi, somme aggiuntive, con il pagamento delle sanzioni sempre nella misura del 3 per cento.  Il pagamento delle rate residue ricalcolate, proseguirà secondo l’originario piano di rateazione già impostato, con possibilità di estensione fino alle 20 rate anche per le somme originariamente dovute di ammontare non superiore ai 5.000 euro.  Il mancato pagamento di quanto dovuto entro i termini prescritti non consentirà la definizione agevolata degli avvisi e provoca l’applicazione delle sanzioni ordinariamente previste. |
| 160 e 161 | **Versamenti sospesi nel settore dello sport**  Più tempo a disposizione delle federazioni sportive nazionali, degli enti di  promozione sportiva e delle associazioni e società sportive professionistiche e  dilettantistiche per eseguire i versamenti delle ritenute alla fonte (comprese  quelle relative alle addizionali regionale e comunale) e dell’Iva, che erano stati  sospesi da precedenti provvedimenti emergenziali e che si sarebbero dovuti  effettuare entro lo scorso 22 dicembre. Il termine è slittato al 29 ---dicembre, con  possibilità anche di frazionare il pagamento in 60 rate di pari importo: le prime tre  con scadenza fissata sempre al 29 dicembre, le successive entro l’ultimo giorno di  ciascun mese a decorrere da gennaio 2023. Il pagamento a rate comporta una  maggiorazione del 3% sulle somme complessivamente dovute, da versare per  intero assieme alla prima rata (risoluzione 80/2022). In caso di mancato  pagamento, anche solo in parte, alle prescritte scadenze, viene meno il beneficio  della rateazione e si applicano le ordinarie norme in materia di sanzioni e  riscossione. La novità riguarda i soli versamenti di ritenute alla fonte e Iva, non  anche quelli di imposte sui redditi, contributi previdenziali e assistenziali e premi  Inail, che pure erano stati sospesi. |
| da 166 a 173 | **Sanatoria delle irregolarità formali**  Regolarizzabili, da parte di tutte le tipologie di contribuenti, compresi i sostituti d’imposta e gli intermediari, gli errori, le infrazioni e l’inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale, ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, dell’Iva, dell’Irap, imposte sostitutive, ritenute alla fonte e crediti d’imposta, che non hanno inciso sulla determinazione della base imponibile relativa ai suddetti tributi , sulla loro determinazione e sul loro pagamento, commessi fino al 31 ottobre 2022, Sono in pratica sanabili quelle violazioni formali che potrebbero ostacolare, anche solo potenzialmente, l’attività di controllo da parte dell’Amministrazione Finanziaria, per le quali sono state previste solitamente sanzioni amministrative entro limiti minimi e massimi in misura fissa.  Per espressa previsione normativa non saranno comunque regolarizzabili:  - le violazioni relative all’applicazione di un regime opzionale da comunicare con la dichiarazione dei redditi da presentare nel corso del primo periodo di applicazione del regime opzionale, sanabili solo attraverso la procedura cd di “remissione in bonis” (es. omessso, ritardato invio comunicazioni all’Enea inerenti opere di riqualificazione energetica di edifici soggette ad ECOBONUS o a SUPERBONUS);  - gli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della procedura di voluntary disclosure di cui all’art. 5-quater del dl 167/90;  - le violazioni formali che sono state già contestate in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio (1 gennaio 2013),  inoltre la procedura di regolarizzazione in questione non potrà essere utilizzata per fare emergere attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio italiano, sia riguardo al rispetto delle norme sul monitoraggio fiscale di cui all’art. 4 del dl 167/1990 sia quelle riguardo all’applicazione dell’IVAFE e dell’IVIE.  Per perfezionare la procedura, bisognerà rimuovere le irregolarità commesse e versare, per ciascun periodo d’imposta interessato da violazioni, 200 euro in due rate di pari importo, con scadenza 31 marzo 2023 e 31 marzo 2024 (o in una unica soluzione entro il 31 marzo 2023).  Il versamento dovrà essere eseguito utilizzando uno specifico codice tributo da indicare in un modello F24.  **N.B. Rimangono non regolarizzabili altre violazioni formali afferenti ambiti impositivi diversi da quelli espressamente indicati sopra (es. violazioni formali inerenti l’imposta di registro o di successione).** |
| da 174 a 178 | **Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie**  Introdotto, in riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, la possibilità di sanare le violazioni, diverse da quelle definibili secondo i contenuti dei commi da 153 a 159 e da 166 a 173 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2023, riguardanti dichiarazioni regolarmente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a quelli precedenti, utilizzando una procedura speciale di “ravvedimento operoso”.  Le violazioni sanabili sono quelle “sostanziali” dichiarative e le violazioni “prodromiche” alla presentazione della dichiarazione, che non verrebbero assorbite dalla regolarizzazione della dichiarazione e per le quali sono dovute sanzioni autonome (es. in ambito iva, le violazioni per omessa fatturazione).  Non sono sanabili con il ravvedimento speciale:  - le violazioni rilevabili con la liquidazione automatica dei dichiarativi, ai sensi dell’art. 36-bis del dpr 600/73, dell’art. 54 -bis del dpr 633/72,  - le violazioni formali,  - le violazioni già contestate alla data del 31 marzo 2023, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, contestazione e irrogazione di sanzioni , comprese le comunicazioni di cui all’art. 36-ter del dpr 600/73.  Inoltre, per espressa previsione normativa, non è utilizzabile la procedura di ravvedimento speciale:  - per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio italiano;  - in sostituzione di ravvedimenti già effettuati alla data del 1° gennaio 2023, non consentendo la possibilità di chiedere il rimborso di somme versate in eccesso;  Il perfezionamento del ravvedimento avverrà:  - con la rimozione delle irregolarità ed omissioni, presentando, ad esempio, una dichiarazione integrativa;  - con il pagamento di quanto dovuto a titolo di imposte, di interessi legali e di sanzioni misura minima applicabile , comprese quelle prodromiche non assorbite dalla regolarizzazione della dichiarazioni, ridotte ad un diciottesimo (1/18), in una unica soluzione entro il 31 marzo 2023, o con il versamento della prima rata trimestrale di otto rate di pari importo (\*), sempre entro il 31 marzo 2023 (con applicazione degli interessi da rateazione a partire dalla seconda rata nella misura del 2 per cento annuo).  N.B. Il mancato pagamento, anche solo in parte, di una rata trimestrale successiva alla prima, entro il termine della successiva farà perdere il beneficio della dilazione e le somme residue saranno iscritte a ruolo, con applicazione della sanzione ordinaria e degli interessi decorrenti dal 31 marzo.  (\*) la norma prevede le seguenti scadenze delle rate trimestrali, successive alla prima, 30 giugno 30 settembre, 20 dicembre, 31 marzo di ciascun anno interessato da questa procedura speciale.  **Si avverte, infine, che il provvedimento attuativo del direttore dell’Agenzia delle Entrate previsto dal comma 178 non verrà emanato.** |
| da 179 a 185 | **Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento**  Con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, per gli accertamenti con adesione, riguardanti le imposte sui redditi, all’IRAP, all’IVA e alle altre imposte sui redditi, di cui agli artt. 2 e 3 del dlgs 218/97, relativi:  - ai pvc e consegnati entro il 31 marzo 2023,  - ad avvisi di accertamento, ad avvisi di rettifica e di liquidazione, non impugnati o ancora impugnabili alla data del 1° gennaio 2023 e a quelli notificati successivamente , entro il 31 marzo 2023,  è prevista la loro definizione con l’applicazione delle sanzioni minime previste per legge ridotte ad un diciottesimo (1/18).  La norma è applicabile anche agli accertamenti con adesione attivati:  - dagli inviti a comparire inviati dall’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 5-ter del dlgs 218/1997, notificati entro il 31 marzo 2023  - dagli inviti al contraddittorio emessi ai sensi degli art. 1 commi, notificati entro il 31 marzo 2023.  La definizione degli atti del procedimento di adesione cui sopra si perfeziona con il pagamento di quanto dovuto (\*) **entro 20 (venti) giorni dalla sottoscrizione, degli stessi.**  Definibili, inoltre, in acquiescenza, ai sensi dell’art. 15 del dlgs 218/97:  - gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica, gli avvisi di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data del 1° gennaio 2023, , con il pagamento di quanto dovuto (\*), previa riduzione ad un diciottesimo (1/18) delle sanzioni irrogate,  **entro il termine di proposizione del ricorso,**  - gli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili alla data del 1° gennaio 2023 e quelli notificati dall’Agenzia in data successiva, ma entro il 31 marzo 2023, con il pagamento delle sanzioni nella misura di un diciottesimo (1/18) di quelle irrogate e degli interessi applicati(\*), **entro il termine di proposizione del ricorso,**  Non sono definibili gli atti emessi nell’ambito della procedura di voluntary disclosure di cui all’art. 5-quater del dl 167/1990.  Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente, per un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso legale.  (\*) Nel caso di scelta di effettuazione di pagamento in forma rateale la definizione degli atti di cui sopra si otterrà con il pagamento della prima rata dovuta **entro il termine di proposizione del ricorso** avverso gli stessi.  Le somme dovute all’Erario per la presente definizione non sono compensabili ai sensi dell’art. 17 del dlgs 241/97. |
| da 186 a 205 | **Definizione agevolata delle controversie tributarie**  La procedura consente di definire le liti in cui è parte l’Agenzia delle entrate o  l’Agenzia delle dogane e dei monopoli pendenti alla data di entrata in vigore della  norma. Prevede la presentazione di un’apposita domanda entro il 30 giugno 2023  e il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il costo varia a  seconda del grado e dell’esito del giudizio: 90% per i ricorsi iscritti in primo grado;  in caso di soccombenza della competente Agenzia, 40% se la pronuncia è di primo  grado, 15% se la pronuncia è di secondo grado; 5% per le liti pendenti innanzi alla  Cassazione, se il Fisco ha perso tutti i precedenti gradi di giudizio; per le controversie relative soltanto a sanzioni non collegate a tributi, 15% se l’Agenzia è soccombente nell’ultima o unica pronuncia, 40% negli altri casi; per le  controversie relative soltanto a sanzioni collegate a tributi, nulla è dovuto per  definire le sanzioni se i relativi tributi sono stati definiti, anche con altre modalità.  Il pagamento va effettuato entro il 30 giugno 2023, con possibilità, se il totale  supera mille euro, di frazionare fino a venti rate trimestrali, con l’aggiunta degli  interessi legali. Ciascun ente territoriale, entro marzo 2023, può disporre  l’applicazione della definizione alle controversie tributarie in cui è parte  direttamente o lo è un suo ente strumentale. |
| da 206 a 212 | **Conciliazione agevolata delle controversie tributarie**  Le liti pendenti innanzi alle Corti di primo e secondo grado in cui è parte l’Agenzia  delle entrate, aventi a oggetto atti impositivi, in alternativa alla definizione di cui  ai commi da 186 a 205, possono essere risolte con un accordo conciliativo entro il  30 giugno 2023, fruendo della riduzione delle sanzioni a un diciottesimo del  minimo. Gli importi dovuti vanno versati nei venti giorni dopo la sottoscrizione  dell’accordo, potendo rateizzare in un massimo di venti quote trimestrali uguali,  maggiorate degli interessi legali. Se si omette il pagamento dell’intera cifra o di  una rata, inclusa la prima, entro la scadenza della successiva, si decade dal  beneficio e le somme residue sono iscritte a ruolo, con applicazione della sanzione  ordinaria aumentata della metà. |
| da 213 a 218 | **Rinuncia agevolata delle controversie in Cassazione**  Le liti pendenti innanzi alla Corte di cassazione in cui è parte l’Agenzia delle  entrate, aventi a oggetto atti impositivi, in alternativa alla definizione di cui ai  commi da 186 a 205, possono essere estinte, con il beneficio delle sanzioni ridotte  a un diciottesimo del minimo, rinunciando entro il 30 giugno 2023 al ricorso  principale o incidentale, a seguito di intervenuta definizione transattiva di tutte le  pretese. La procedura si perfeziona firmando l’accordo e pagando tutto il dovuto  nei successivi venti giorni. |
| da 219 a 221 | **Regolarizzazione degli omessi pagamenti da istituti deflativi**  Opportunità, per i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, di sanare gli  omessi pagamenti di rate, successive alla prima, relative a importi dovuti per  accertamento con adesione, acquiescenza, reclamo/mediazione nonché delle  somme, anche rateali, per conciliazioni giudiziali scaduti alla data di entrata in  vigore della norma e per i quali non è stata ancora notificata la cartella di  pagamento o l’atto di intimazione. Per perfezionare la procedura, occorre versare  entro il 31 marzo 2023 la sola imposta, in un’unica soluzione o in un massimo di  venti rate trimestrali, aggiungendo gli interessi legali dal giorno successivo alla  scadenza della prima rata. In caso di mancato perfezionamento, gli importi residui  (imposta, interessi e sanzioni) sono iscritti a ruolo, con applicazione della sanzione  ordinaria sull’imposta ancora dovuta. |
| da 222 a 230 | **Stralcio dei carichi fino a mille euro**  Previsto l’annullamento automatico, al 31 marzo 2023, dei debiti di importo  residuo, alla data di entrata in vigore della norma, fino a mille euro, comprensivo  di capitale, interessi e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti  della riscossione dal 2000 al 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie  fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, inclusi quelli derivanti da precedenti  definizioni agevolate. Se il ruolo è formato da enti diversi (enti territoriali, casse di  previdenza professionale), l’annullamento automatico opera solo per sanzioni e interessi. Riguardo alle sanzioni amministrative (comprese le multe per infrazioni  stradali) diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o di obblighi di natura  contributiva o previdenziale, lo stralcio riguarda i soli interessi. Comunque, gli enti  creditori possono stabilire di non attivare la procedura di stralcio con  provvedimento da emanare entro il 31 gennaio 2023, dandone comunicazione,  nello stesso termine, all’agente della riscossione e sui propri siti istituzionali. La  riscossione dei debiti comprendenti somme “stralciabili” è sospesa fino al 31  marzo 2023 e, su tali somme, non si applicano gli interessi di mora. |
| da 231 a 252 | **Rottamazione quater**  Cancellazione di sanzioni, interessi di mora e per ritardata iscrizione, aggio e  somme aggiuntive per i debiti previdenziali: è il beneficio spettante a chi ricorre  alla definizione agevolata per i carichi affidati agli agenti della riscossione dal  2000 fino al 30 giugno 2022, pagando le somme dovute a titolo di capitale e di  rimborso delle spese per le procedure esecutive e la notifica della cartella. Il  versamento va eseguito entro il 31 luglio 2023, in un’unica soluzione o in un  massimo di 18 rate. In quest’ultima ipotesi (si applicano interessi al 2% annuo,  decorrenti dal 1° agosto 2023), i termini per la prima e la seconda rata, ciascuna  di importo pari al 10% del totale, sono fissati al 31 luglio e al 30 novembre 2023;  le quote restanti, di pari ammontare, scadono il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31  luglio e il 30 novembre di ciascun anno a partire dal 2024. La volontà di avvalersi  della definizione va manifestata entro il 30 aprile 2023, con le modalità che  saranno rese note dall’agente della riscossione. È possibile fruirne pure per debiti  riferiti a precedenti strumenti di tregua fiscale (ossia, le varie edizioni della  “rottamazione” varie e il “saldo e stralcio” per le persone fisiche in difficoltà  economiche), anche nell’ipotesi in cui si sia determinata l’inefficacia di quelle  procedure. In riferimento alle sanzioni amministrative (comprese le multe per  infrazioni stradali) diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o di obblighi  di natura contributiva o previdenziale, la definizione riguarda soltanto gli interessi  e le somme maturate a titolo di aggio. |
| 255 | **Attuazione della Investment Management Exemption**  Apportate alcune modifiche alla disposizione che definisce e disciplina la stabile  organizzazione ai fini fiscali (articolo 162, Tuir). L’intervento ha lo scopo di  chiarire meglio le condizioni in presenza delle quali non si configura una stabile  organizzazione in Italia di un veicolo di investimento non residente che opera sul  territorio nazionale tramite un soggetto indipendente, il quale svolge per suo  conto l’attività di gestione di investimenti (asset manager). |
| 271 e 272 | **Regolarizzazione bonus ricerca e sviluppo**  Differito di un altro mese, dal 31 ottobre al 30 novembre 2023, il termine entro cui  chi intende avvalersi della procedura di riversamento spontaneo per gli indebiti utilizzi in compensazione del credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo deve inviare l’apposita istanza all’Agenzia delle entrate. In  riferimento alle certificazioni attestanti la qualificazione degli investimenti, si  precisa che esse possono essere richieste se le violazioni non sono già state  constatate con Pvc. |
| da 273 a 275 | **Correzione di errori contabili**  Circoscritto ai soggetti che sottopongono il bilancio d’esercizio a revisione legale  dei conti l’ambito di applicazione della norma introdotta dal “decreto  Semplificazioni”, che ha attribuito rilevanza fiscale alla correzione degli errori  contabili nell’esercizio in cui la stessa viene effettuata in conformità ai principi  contabili adottati, evitando in tal modo la presentazione di una dichiarazione  integrativa per l’annualità in cui si sarebbe dovuto contabilizzare il componente di  reddito (articolo 8, Dl 73/2022). La modifica si applica dal periodo d’imposta in  corso al 22 giugno 2022 (data di entrata in vigore del Dl 73/2022), quindi, per i  soggetti “solari”, a decorrere dal 2022. |
| 276 | **Contabilità semplificata per le imprese minori**  Stabiliti nuovi limiti di ricavi per la permanenza o l’accesso nel regime semplificato di cui all’art. 18 del DPR 600/73, da parte degli esercenti attività di impresa in forma individuale o in forma collettiva, come società di persone.  Dall’1/1/2023 il regime di Contabilità Semplificata, rappresenterà il regime “naturale” per le imprese che, nell’anno precedente hanno incassato o conseguito ricavi di ammontare:  - non superiori a 500mila euro (il limite precedente era 400mila euro), se hanno per oggetto attività di prestazioni di servizi,  ovvero  - non superiori a 800mila euro (anziché 700mila euro), se hanno per oggetto altre attività altre attività.  Per i soggetti esercenti più attività con annotazione separata dei ricavi, la verifica del superamento o meno del limite di ricavi andrà effettuato considerando i ricavi percepiti o conseguiti relativi all’attività prevalentemente svolta , a meno che l’ammontare complessivo dei ricavi non sia superiore agli 800mila euro.  Per i soggetti esercenti più attività senza annotazione separata dei ricavi il limite da considerare sarà quello di 800mila euro.  Per i soggetti che hanno iniziato l’attività l’anno precedente, la verifica del superamento o meno dei limiti citati in precedenza andrà effettuata dopo aver effettuato il ragguaglio ad anno dei ricavi incassati o conseguiti. |
| 277 | **Bonus mobili**  Incrementato a 8mila euro, per il 2023, l’importo massimo di spesa su cui è possibile calcolare la detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (di determinate classi energetiche) destinati all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione. Per il 2024, il tetto resta a 5mila euro. |
| 281 | **Riduzione cuneo fiscale**  Confermato per il 2023 l’esonero di due punti percentuali sulla quota dei contributi  previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dovuti dai lavoratori  dipendenti, sia pubblici che privati: spetta se la retribuzione imponibile non supera  i 2.692 euro al mese, pari a 35mila euro annui. Il beneficio è innalzato al 3% se la  retribuzione non eccede i 1.923 euro mensili, cioè 25mila euro annui. |
| 357 e 358 | **Assegno unico per figli a carico**  Dal 2023, importi maggiorati del 50% per ciascun figlio di età inferiore a un anno; stesso incremento per ciascun figlio fino ai tre anni di età, se appartenente a un nucleo con tre o più figli e con Isee non superiore a 40mila euro. Passa a 150 euro, aumentando quindi del 50%, la maggiorazione forfetaria di 100 euro mensili per i nuclei familiari in cui sono presenti quattro o più figli. Rese strutturali, infine, le misure a favore dei figli disabili, inizialmente previste solo fino al 31 dicembre 2022. |
| 365 | **Bonus barriere architettoniche**  Prorogata di tre anni, fino al 31 dicembre 2025, la detrazione Irpef del 75% per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti (articolo 119-ter, Dl 34/2020). Inoltre, relativamente alle delibere condominiali che approvano questi lavori, si specifica che occorre la maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresenti un terzo del valore millesimale dell’edificio. |
| da 366 a 368 | **Contributi alle Ipab per servizi agli anziani**  Stanziati 5 milioni di euro destinati al riconoscimento di un contributo straordinario  alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che erogano servizi socio-  sanitari e socio-assistenziali in favore di anziani, in proporzione ai maggiori costi  sostenuti nel 2022, rispetto al 2021, per l’energia termica ed elettrica. Un Dpcm  definirà le modalità attuative entro trenta giorni dall’entrata in vigore della norma. |
| 384 | **Limite all’utilizzo del contante**  Innalzato da 2mila a 5mila euro, a decorrere dal 1° gennaio 2023, il valore soglia raggiunto il quale scatta il divieto di trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, sia persone fisiche sia persone giuridiche. |
| da 385 a 388 | **Costi delle transazioni elettroniche**  Adottate misure per ridurre i costi delle transazioni elettroniche: le associazioni di  categoria degli operatori tenuti ad accettare i pagamenti con Pos e quelle dei  prestatori dei servizi di pagamento dovranno regolamentare i rapporti per  garantire oneri proporzionati al valore delle transazioni; verrà istituito un tavolo  permanente fra le categorie interessate per abbassare i costi delle operazioni fino  a 30 euro a carico degli esercenti attività di impresa, arti o professioni con  ricavi/compensi entro i 400mila euro; se il tavolo non definisce un livello equo o  non sono rispettate le condizioni concordate, i prestatori di servizi di pagamento e  i gestori di circuiti e schemi di pagamento saranno tenuti, per il 2023, a un  contributo straordinario pari al 50% degli utili derivanti dalle commissioni per le  transazioni sotto i 30 euro (o il diverso limite concordato), che confluirà in un  apposito fondo per il contenimento dell’incidenza dei costi a carico degli operatori  economici con ricavi fino a 400mila euro per le transazioni fino a 30 euro. Per  l’accertamento del contributo dovuto, il Fisco potrà determinare la base imponibile  anche mediante accertamento d’ufficio. |
| 395 | **Credito d’imposta per la quotazione di piccole e medie imprese**  Prorogato fino al 31 dicembre 2023 e incrementato da 200mila a 500mila euro  nell’importo massimo il bonus del 50% sulle spese di consulenza sostenute per la  quotazione delle Pmi, ossia per la loro ammissione alla negoziazione in mercati  regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione europei. |
| 423 | **Bonus investimenti 4.0**  Spostato dal 30 giugno al 30 settembre 2023 il termine lungo per portare a termine gli investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0” (allegato A alla legge 232/2016) prenotati entro il 31 dicembre 2022 (cioè, per i quali, a quella data, l’ordine risulta accettato dal venditore ed è stato pagato un acconto per almeno il 20% del costo di acquisizione), usufruendo del credito d’imposta con le più “generose” percentuali fissate per il 2022: 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, 20% per la quota superiore a 2,5 milioni e fino a 10 milioni, 10% per la quota eccedente i 10 milioni e fino al limite massimo di 20 milioni (le percentuali, poi, si dimezzano, passando rispettivamente al 20, al 10 e al 5%). |
| 497 | **Multe stradali**  Sospeso per gli anni 2023 e 2024, in considerazione dell’eccezionalità dell’attuale  situazione economica, il prescritto aggiornamento delle sanzioni pecuniarie per le  violazioni al codice della strada, basato sulla variazione Istat dell’indice dei prezzi  al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei due anni  precedenti. |
| 538 | **Bonus psicologo**  Confermato il contributo a sostegno delle spese per sessioni di psicoterapia fruibili  presso specialisti privati iscritti all’albo degli psicologi, già erogato per l’anno 2022  fino a un massimo di 600 euro per persona, parametrato alle diverse fasce  dell’Isee, comunque non oltre i 50mila euro. Il bonus viene ora innalzato fino  all’importo massimo di 1.500 euro per persona, nel limite di spesa di 5 milioni di  euro per il 2023 e di 8 milioni di euro a decorrere dal 2024. |
| 579 | **Borse di studio per universitari disabili**  Sancita l’irrilevanza reddituale, a decorrere dal 2023, delle borse di studio  percepite dagli studenti universitari con disabilità: quelle somme non vanno  considerate ai fini del calcolo e del raggiungimento dei limiti reddituali per la  percezione dell’assegno mensile di assistenza in favore degli invalidi civili parziali,  della pensione per gli invalidi civili totali, dell’assegno mensile di assistenza in  favore dei sordi e della pensione per i ciechi civili assoluti o parziali, nonché  dell’eventuale maggiorazione. |
| da 595 a 602 | **Aiuti di Stato Covid corrisposti in eccedenza**  Dettate le regole per il recupero degli aiuti di Stato Covid-19 corrisposti alle  imprese del settore turistico in eccedenza rispetto alla misura consentita dal  Quadro europeo “Temporary Framework”. È prima previsto un meccanismo di  restituzione volontaria da parte del beneficiario, comprensiva di interessi. In caso  contrario, l’importo deve essere sottratto dagli aiuti di Stato ricevuti dall’impresa  successivamente. In assenza di nuovi aiuti o se la nuova cifra non è sufficiente a  garantire il completo recupero, l’importo va effettivamente riversato. Un Dm  definirà le modalità di attuazione. |
| 614 | **Sport bonus**  Esteso al 2023, limitatamente ai contribuenti titolari di reddito d’impresa e nel  limite complessivo di 15 milioni di euro, il credito d’imposta del 65% per le  erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione e restauro  di impianti sportivi pubblici e per realizzare nuove strutture sportive pubbliche. |
| 615 | **Bonus sponsorizzazioni sportive**  Prorogato al primo trimestre 2023 il credito d’imposta del 50%, nel limite di  10mila euro, per le imprese che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie  a favore di leghe organizzatrici di campionati nazionali a squadre, di società  sportive e di associazioni sportive dilettantistiche operanti in discipline ammesse  ai Giochi olimpici e paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile. |
| 616 | **Contributi a fondo perduto a favore dello sport**  Per far fronte all’aumento dei costi dell’energia elettrica e termica, destinati  ulteriori 25 milioni di euro, per l’anno 2023, all’erogazione di contributi a fondo  perduto per società e associazioni sportive dilettantistiche, discipline sportive, enti  di promozione sportiva e federazioni sportive che gestiscono impianti sportivi e  piscine, nonché a Coni, Comitato italiano paralimpico e Sport e salute Spa. |
| 630 | **Carte per le spese culturali dei giovani**  Cambiano, dal 2023, i criteri per l’assegnazione ai giovani di contributi per  l’acquisto di biglietti per teatro, cinema, spettacoli dal vivo, musei, mostre, eventi  culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali, di libri,  abbonamenti a quotidiani e periodici, musica registrata, prodotti dell’editoria  audiovisiva, nonché per corsi di musica, teatro, danza o lingua straniera. In luogo  di 18App, sono ora previste: una “Carta della cultura Giovani”, per gli appartenenti  a nuclei familiari con Isee non superiore a 35mila euro, assegnata e utilizzabile  nell’anno successivo a quello di compimento dei 18 anni; una “Carta del merito”,  per gli iscritti alle scuole superiori che conseguono il diploma a non più di 19 anni  con voto di almeno 100 centesimi, assegnata e spendibile nell’anno successivo a  quello del diploma e cumulabile con la “Carta della cultura Giovani”. Le somme  ricevute non costituiscono reddito imponibile e non rilevano ai fini Isee. Un decreto  interministeriale, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della norma,  definirà le regole di attuazione, la cui violazione può comportare la disattivazione  della carta, la cancellazione dall’elenco delle strutture, imprese o esercizi  commerciali accreditati, il diniego di accredito o il recupero delle somme non  rendicontate correttamente o utilizzate per spese inammissibili. Per i trasgressori,  c’è una sanzione di importo compreso tra 10 e 50 volte la cifra indebitamente  percepita o erogata, comunque non inferiore a 1.000 euro. Nei casi più gravi, il  prefetto può sospendere l’attività della struttura, impresa o esercizio commerciale  anche fino a 60 giorni. |
| da 685 a 690 | **Bonus acquisto materiali e prodotti riciclati**  Istituito, per gli anni 2023 e 2024, un credito d’imposta del 36%, entro il limite di  20mila euro e nel tetto di spesa di 5 milioni di euro annui, a favore delle imprese  che acquistano prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta  differenziata degli imballaggi in plastica ovvero imballaggi biodegradabili e  compostabili o derivati dalla raccolta differenziata di carta, alluminio e vetro.  Stanziati ulteriori fondi per coprire tutte le istanze presentate per l’analogo bonus  vigente negli anni passati. |
| 768 | **Sisma 2012 in Emilia**  Prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità e, comunque, non oltre il 31  dicembre 2023, l’esenzione Imu per i fabbricati situati in determinati comuni delle  regioni Emila Romagna, Lombardia e Veneto distrutti od oggetto di ordinanze  sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente. |
| 787 | **Imposta di soggiorno**  Nell’ambito della disciplina dell’imposta di soggiorno, viene modificata la norma  che consente ai comuni capoluogo di provincia a forte vocazione turistica, ossia  con presenze turistiche in numero venti volte superiore a quello dei residenti, di  applicare il tributo fino all’importo di 10 euro per notte di soggiorno (articolo 4,  comma 1-bis, Dlgs 23/2011). Fino a oggi, era previsto che tali comuni fossero  individuati con decreto Mibact; ora, invece, si specifica che occorre fare  riferimento ai dati pubblicati dall’Istat sulle presenze medie registrate nel triennio  precedente e che, per il triennio 2023-2025, va considerata la media delle  presenze del triennio 2017-2019. |
| 815 | **Semplificazioni per pubblici esercizi**  Ulteriore proroga di sei mesi, fino al 30 giugno 2023, per la norma che ha  permesso agli esercenti attività di ristorazione o di somministrazione di pasti e  bevande, durante l’emergenza Covid, la posa in opera temporanea di strutture  amovibili (tipo dehor, pedane, tavolini, sedute, ombrelloni) su vie, piazze, strade e  altri spazi aperti senza dover prima acquisire le autorizzazioni previste dal Codice  dei beni culturali e del paesaggio e senza dover rispettare l’ordinaria tempistica  per la loro rimozione. |
| da 834 a 836 | **Fiscalità immobiliare in Friuli**  Novità dal 2023 per l’imposizione locale sugli immobili situati nel territorio dei  comuni della regione autonoma Friuli Venezia Giulia: al posto dell’Imu, si  applicherà l’Ilia (imposta locale immobiliare autonoma), istituita dalla legge  regionale 17/2022. |
| 837 | **Prospetto delle aliquote Imu**  Due modifiche alla disciplina dell’Imu: le fattispecie per le quali i Comuni possono  diversificare le aliquote d’imposizione sono modificabili con decreto Mef; a partire  dal primo anno di obbligatorietà del prospetto delle aliquote, che deve essere  inserito nel Portale del federalismo fiscale entro specifici termini per consentirne  l’applicazione nell’anno di riferimento, se manca la tempestiva pubblicazione di  una delibera approvata, devono essere applicate le aliquote di base fissate dalla  normativa nazionale, non più, come finora previsto, quelle vigenti nell’anno  precedente. |
| 894 e 895 | **Proroga del superbonus al 110%**  I contenuti dei commi indicati, compresi nell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2023 vanno a cambiare le norme transitorie che erano presenti nell’art. 9 comma 2 del dl 176/2022, che ad inizio 2023 non è stato ancora convertito in legge, che consentono di continuare ad applicare la percentuale di detrazione del 110% sulle spese sostenute nel 2023, per gli interventi di cui all’art. 119 del dl. 34/2022, in capo ai condomini e alle persone fisiche proprietarie o comproprietarie di un unico edificio composto da massimo 4 u.i. .  Le nuove norme transitorie prevedono che la detrazione del 110% sia ancora applicabile sulle spese sostenute nel 2023:  - per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici posseduti dalle persone fisiche, anche in comproprietà, composti da massimo 4 unità immobiliari, e sulle singole u.i. comprese nell’edificio, se alla data del 25 NOVEMBRE 2022 risulta presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) di cui al comma 13-ter dello stesso articolo 119;  - per gli interventi effettuati sulle parti comuni di condomini e sulle singole u.i. ivi comprese, se la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori è stata adottata in data precedente l’entrata in vigore del dl 176/2022, quindi entro il 18 NOVEMBRE 2022, sempre che tale data venga attestata con apposita autocertificazione dell’amministratore di condominio ovvero, per i mini condomini, dal “condomino” che ha presieduto l’assemblea, e a condizione che per tali interventi alla data del 31 DICEMBRE 2022, risulti presentata la CILA ai sensi sempre dell’art. 119 comma 13-ter;  - per gli interventi effettuati sulle parti comuni di condomini e sulle singole u.i. ivi comprese, se la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori è stata adottata tra il 19 NOVEMBRE 2022 e 24 NOVEMBRE 2022, sempre che tale data venga attestata con apposita autocertificazione dell’amministratore di condominio ovvero, per i mini condomini, dal “condomino” che ha presieduto l’assemblea, e a condizione che per tali interventi alla data del 25 NOVEMBRE 2022, risulti presentata la CILA ai sensi sempre dell’art. 119 comma 13-ter;  - per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione di edifici, per i quali alla data del 31 DICEMBRE 2022 risulta presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.  Per gli interventi sulle u.i. unifamiliari o funzionalmente indipendenti, per poter fruire della detrazione del 110% sulle spese sostenute fino al 31 MARZO 2023 rimane valido quanto riportato nell’arto 9 dl 176/2022, a meno che non vengano apportate modifiche in sede di conversione in legge del suddetto decreto.  **Si ricorda che le persone fisiche possono fruire del SUPERBONUS, oltre che sulla quota delle spese sostenute per opere effettuate su parti comuni di condominio o su edifici composti da massimo 4 u.i., anche sulle spese sostenute per le opere di cui all’art. 119 del dl 34/2020 effettuate su massimo due u.i. abitative, tra quelle comprese negli edifici condominiali o composte da 4. u.i. , oppure unifamiliari o funzionalmente indipendenti.** |